

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 31 MARZO 1949

(19<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Norme integrative al decreto legislativo  
7 febbraio 1948, n. 48, sulla revoca dei prov-  
vedimenti di epurazione » (N. 276):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 186
BORROMEO, <i>relatore</i> . . . . .	183, 185. 186
FERRARI . . . . .	185. 186

« Inquadramento fra i salariati temporanei  
dei manovali di pulizia e di facchinaggio di-  
pendenti del Ministero delle poste e telecomu-  
nicazioni » (N. 307) (*Approvato dalla Camera  
dei deputati*):

BORROMEO, <i>relatore</i> . . . . .	186
-------------------------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Fazio, Ferrari, Focaccia, Genco, Mancini, Mariotti, Priolo, Raja, Romano Domenico, Tommasini, Troiano, Vaccaro e Voccoli.

GENCO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme integrative al decreto legislativo  
7 febbraio 1948, n. 48, sulla revoca dei prov-  
vedimenti di epurazione ». (N. 276).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative al decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, sulla revoca dei provvedimenti di epurazione » (276).

BORROMEO, *relatore*. Il disegno di legge in esame è un provvedimento di ordinaria amministrazione, con il quale si estendono al personale ausiliario e a quello delle ricevitorie postali e telegrafiche le norme del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, il quale appunto prevedeva l'emanazione di norme integrative nei riguardi del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciale ordinamento. Infatti l'articolo 13 del citato decreto dice: « Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il Tesoro e con gli altri Ministri direttamente interessati, saranno emanate le norme che si rendessero necessarie per l'integrazione di quelle del presente decreto e per adeguare le disposizioni del decreto medesimo alle norme che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciale ordinamento e degli altri enti pubblici ».

In base a tale articolo, l'articolo 1 di questo disegno di legge dice: « Al personale di cui

ai successivi articoli della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, con le variazioni e integrazioni risultanti dalla presente legge».

Per quanto riguarda il personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, si deve rilevare, come fa osservare la relazione ministeriale, che mentre ad esso fu concesso l'inquadramento in ruolo in base al decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 331, venne però escluso da tale inquadramento, a norma dell'articolo 3 dello stesso decreto, il personale in possesso di determinate qualifiche fasciste. Ma non essendo più, le dette qualifiche, causa di decadenza dall'impiego per il personale di ruolo, a norma del decreto legislativo n. 48, sembra equa l'abrogazione del suddetto articolo 3, n. 3, e la concessione agli ausiliari, già esclusi dalla nomina in ruolo in torza della citata norma, del diritto di chiedere la revoca del provvedimento di esclusione, di cui all'articolo 2, nonché a quelli dispensati dal servizio, di chiedere la revoca del provvedimento di dispensa.

Per quanto riguarda, poi, il personale delle ricevitorie, si stabilisce che i ricevitori, i genti con titolo a sistemazione e gli agenti rurali effettivi siano riammessi in servizio a domanda; ma, ad evitare inconvenienti che potrebbero derivare dalla incompatibilità del personale riammesso alla permanenza nell'ultima sede, o dal fatto che la sede stessa, re-sasi vacante all'atto dell'allontanamento in servizio del personale in questione, sia stata legittimamente occupata da titolari che sarebbe ingiusto trasferire, si lascia facoltà all'Amministrazione di riammettere il personale di cui trattasi nella stessa sede o in altra di pressochè uguale importanza.

Infine agli articoli 5 e 6 del presente disegno di legge si stabiliscono rispettivamente i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati, ed una norma, per il personale delle ricevitorie, analoga a quella dettata per il personale di ruolo dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 48.

Ritengo pertanto che si possa passare senz'altro alla discussione degli articoli che non fanno altro che disciplinare la situazione di questi funzionari equiparandoli a quelli di tutte le altre Amministrazioni.

Inoltre sia modesto conforto per noi, nell'approvare questa legge, il pensiero che essa riguarda personale di rango e grado modestissimi; e poichè sappiamo, purtroppo, come il personale di ben più elevato grado sia rientrato in servizio percependo anche notevoli somme per arretrati, confortiamoci al pensiero che noi, con questa legge, andiamo incontro ad un personale che è in condizioni più precarie di qualsiasi altro.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, passiamo senz'altro alla discussione ed approvazione dei singoli articoli:

#### Art. 1.

Al personale di cui ai successivi articoli della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, con le variazioni e integrazioni risultanti dalla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 2.

È abrogato il n. 3 del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, ed il secondo comma, già modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, è sostituito dal seguente:

«Contro la esclusione prevista dal punto secondo, gli interessati potranno presentare ricorso motivato al Consiglio di Amministrazione, il quale esaminati i precedenti dei ricorrenti, avrà facoltà di ammetterli, eccezionalmente, a godere dei benefici stabiliti dal presente decreto».

Le deliberazioni per l'esclusione dell'inquadramento in ruolo, adottate in dipendenza delle disposizioni come sopra abrogate, si intendono decadute.

(È approvato).

#### Art. 3.

Gli impiegati ed agenti ausiliari dell'Amministrazione postale telegrafica già dispensati dal servizio a seguito di epurazione e per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, possono chiedere la revoca del provvedimento di dispensa e la riammissione in servizio. Il periodo intercorso fra il provvedimento di dispensa dal servizio

e quello di revoca della dispensa è considerato utile ai soli fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, previo versamento delle prescritte ritenute. Ove il procedimento di epurazione venga estinto in virtù del precedente articolo 1, il periodo di sospensione cautelare è considerato utile a tutti gli effetti.

Nel caso che non sussistano le condizioni per l'inquadramento in ruolo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321 e successive modificazioni, i riammessi saranno mantenuti in servizio fino alla scadenza naturale del contratto; se questa è già sopravvenuta, il contratto si intenderà prorogato fino alla data dell'accertamento della mancanza delle condizioni di cui sopra.

Per gli ausiliari riassunti in servizio ai sensi della presente legge, il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

FERRARI. La prima parte di questo articolo dice: « Gli impiegati ed agenti ausiliari dell'Amministrazione postale telegrafica già dispensati dal servizio a seguito di epurazione e per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, ecc. ecc. ». Vorrei sapere quali sono i « motivi diversi da quelli previsti dal 1° comma dell'articolo 1 ».

BORROMEO, *relatore*. L'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948 n. 48, dice: « I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a qualunque categoria appartengano, aventi grado inferiore al 5°, o parificato, della classificazione statale, sono esenti dal procedimento di dispensa dal servizio, di cui al decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702, salvo che si trovino nelle condizioni prevedute nelle lettere a), c), d), e), g) dell'articolo 2 del decreto medesimo ecc. ecc. ». Ora, tale decreto legislativo stabiliva, alle lettere indicate, la dispensa dal servizio di tutti gli impiegati di qualsiasi gruppo e grado che avessero prestato servizio militare con i tedeschi o con la repubblica sociale, che avessero partecipato a rastrellamenti o svolto opera specifica di collaborazione con i tedeschi.

Ecco, in sostanza, il significato dell'articolo 3 della presente legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 3 di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

I ricevitori postali telegrafici, i gerenti con titolo a sistemazione e gli agenti rurali effettivi già dispensati dal servizio in seguito a procedimento di epurazione per motivi diversi da quelli previsti nel primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, possono chiedere la revoca del provvedimento di dispensa e la riammissione in servizio.

La riammissione del personale di cui al precedente comma e di quello per il quale è stata pronunciata l'estinzione del giudizio od il proscioglimento avverrà nello stesso posto da cui venne rimosso, ovvero, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, in altro posto di peso uguale importanza.

(È approvato).

#### Art. 5.

Le domande di cui ai precedenti articoli dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e l'Amministrazione è tenuta ad adottare le conseguenti decisioni entro 60 giorni dalla scadenza del suddetto termine.

BORROMEO, *relatore*. È stato opportuno fissare il termine per la presentazione delle domande entro 60 giorni dalla scadenza dell'entrata in vigore della legge, per evitare che, soprattutto nelle amministrazioni statali si ripetano fenomeni di questo genere: e cioè di ex dipendenti che hanno trovato altrove una sistemazione, ma che hanno chiesto ugualmente la riammissione per poi ritornare al posto che precedentemente occupavano. Ad esempio — e ciò si è verificato soprattutto nelle aziende municipalizzate — c'è stato del personale che, pur essendosi sistemato altrove, si è fatto riammettere in servizio e, appena rientrato, ha chiesto il collocamento a riposo ed ha preso la liquidazione. E questo, purtroppo, si è verificato anche per gli esonerati nel 1923 per cause politiche, molti dei quali hanno ripreso servizio solo quel tanto per chie-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 19<sup>a</sup> RIUNIONE (11 marzo 1949)

dere la liquidazione ed andarsene. Si è cercato perciò con il termine fissato in questo articolo di ovviare a questo inconveniente.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo ai voti l'articolo 5 di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 6.

Agli effetti della applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, i ricevitori, gerenti con diritto a sistemazione e agenti rurali effettivi, sottoposti a procedimento disciplinare possono presentare, entro 10 giorni dalla data della contestazione dell'addebito, domanda di essere dispensati dal servizio. In tal caso la dispensa è adottata con provvedimento ministeriale.

Sarà bene apprendere, a titolo informativo, cosa dice l'articolo 4 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, citato in questo articolo.

BORROMEO, *relatore*. Vi leggo ora l'articolo 1 del succitato decreto: « Nei riguardi dei dipendenti contemplati nell'articolo 1, per i quali cessa il provvedimento di dispensa, e di quelli riassunti in servizio, ai sensi dell'articolo 2, l'Amministrazione ha facoltà di promuovere giudizio disciplinare, qualora i fatti, per i quali fu pronunciata la dispensa ovvero fu iniziato il procedimento per la dispensa stessa, costituiscano infrazione disciplinare.

Non si fa luogo al giudizio disciplinare se il dipendente, entro 10 giorni dalla data della contestazione degli addebiti, chiede di essere collocato a riposo ».

PRESIDENTE. Quindi con una domanda di dispensa, si elimina il provvedimento disciplinare. È questo lo scopo di tale articolo.

Se non ci sono altre osservazioni pongo ai voti l'articolo 6 di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

FERRARI. Dichiaro che nella votazione del disegno di legge nel suo complesso, mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Inquadramento fra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni** ». (N. 307) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Inquadramento fra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni ». Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borromeo.

BORROMEO, *relatore*. Questo disegno di legge consta di un unico articolo che è talmente chiaro da non richiedere ulteriori spiegazioni. Ne propongo pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni metto in votazione l'articolo unico del disegno di legge, che è così formulato:

#### Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1753, è modificato come segue:

« Per i lavori riguardanti la costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e le stazioni radiotelegrafiche, i quali richiedano una prestazione continuativa e per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, nonchè per il servizio automezzi e per i lavori di pulizia, di facchinaggio e di operaio, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad avvalersi, nei limiti delle effettive necessità dei servizi, di operai temporanei con l'osservanza delle norme relative allo stato giuridico di tale categoria di salariati e col trattamento economico loro spettante in rapporto alla rispettiva categoria di inquadramento.

« La presente disposizione vale, per quanto applicabile, anche per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.